

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. De Matteis, 18 febbraio 2016

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE**

Nella seguente composizione:

Dr. S. De Matteis - Presidente

Dr. A. Del Franco - Giudice

Dr. A. Notaro - Giudice rel.

Nel procedimento iscritto al VG n. (*omissis*)/2015 tra BANCA S.P.A. e CLIENTE, avente ad oggetto: reclamo avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore ex L. 3/2012;

OSSERVA

La BANCA SPA ha proposto reclamo, ex art. 12 comma 2 e 12 bis L 3/2012, avverso il decreto in data 21.10.2015- depositato in data 28.10.2015, di omologa del piano del consumatore del cliente.

La ricorrente ha dedotto, in rito, la carenza di legittimazione attiva per mancata attivazione del piano da parte della coobbligata mutuataria. In particolare il contratto di mutuo ipotecario n. (*omissis*), per notar (*omissis*) rep. (*omissis*) e racc. (*omissis*), è stato stipulato con la BANCA S.P.A. dal mutuatario coobbligato ed il Consumatore cliente, mentre l'accordo di ristrutturazione dei debiti è stato proposto dal solo condebitore solidale, in stato di sovra indebitamento, sul presupposto erroneo che il medesimo, in data (*omissis*), si sarebbe accollato la parte residua del mutuo spettante alla coobbligata mutuataria.

Nel merito ha dedotto che i sig.ri clienti avevano acquistato in data (*omissis*) l'immobile sito in Napoli alla via (*omissis*) per il prezzo di (*omissis*), contestualmente stipulando mutuo ipotecario per l'importo di (*omissis*). In sede di istruttoria la Banca aveva verificato, ai fini della concessione del mutuo, che il reddito del cliente era pari ad (*omissis*) per 52 giorni lavorativi e quello della cliente era pari ad (*omissis*) per il periodo di imposta 2004.

Alla data della stipula il CLIENTE era dipendente della (*omissis*) e percepiva un reddito da lavoro.

Successivamente in data 15.09.2008 la (*omissis*) inoltra lettera di licenziamento al cliente mentre in data (*omissis*) il CLIENTE cedeva il ramo di azienda della (*omissis*) a (*omissis*), per (*omissis*), così riducendo il proprio "merito creditizio".

In data 30.12.2008 i mutuatari avevano chiesto la rinegoziazione del mutuo deducendo la perdita delle occupazioni e delle rispettive fonti di reddito, istanza rigettata dall'Istituto di Credito.

In data 14.5.2009 il CLIENTE, nonostante il perdurante stato di disoccupazione, aveva acquistato dalla coobbligata mutuataria il 50% della quota immobiliare a lei intestata contestualmente accollandosi la quota pari alla metà del residuo mutuo ipotecario.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. De Matteis, 18 febbraio 2016

Dalla documentazione allegata al Piano del Consumatore emergerebbe, inoltre, che il cliente per l'anno 2009 avrebbe percepito reddito per complessivi (*omissis*) mentre per gli anni successivi dal 2010 al 2013 non avrebbe percepito alcun reddito. Sempre dal Piano risulterebbe un reddito mensile attuale di € 1.200 come “da lettera di assunzione della (*omissis*)”.

Tanto premesso, deducendo il compimento di atti in frode ai creditori e ritenendo carenti i requisiti di meritevolezza di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L 3/2012, per accedere al piano di esdebitazione, la Banca istante ha chiesto la revoca del provvedimento di omologa.

Ritualmente costituitosi con comparsa del (*omissis*), il CLIENTE ha dedotto la inammissibilità del reclamo per aver la Banca sollevato **per la prima volta in fase di reclamo eccezioni nuove non sottoposte al vaglio del giudice di primo grado**. Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto.

Disposta la comparizione delle parti, all'esito della discussione, il Tribunale si è riservato la decisione.

Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del cliente.

Presupposto soggettivo per accedere a tale procedura è la qualità di soggetto non fallibile o, di debitore cui sono estranee attività imprenditoriali o professionali, mentre presupposto oggettivo è il persistente stato di sovra indebitamento.

Tra i debitori che possono accedere alla procedura, assume particolare rilievo la figura del “consumatore”, definito dall'art. 6, comma 2, lettera b) come “*persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

A ben vedere, tale definizione riprende quella contenuta nell'art. 3 del Codice del Consumo; ciò che infatti assume rilievo per il Legislatore, è, lo scopo per cui è stato contratto il debito, che, quindi, non deve riferirsi ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale.

La qualifica di consumatore sorge, in definitiva, dalla tipologia di obbligazioni per le quali è sorto il sovra indebitamento.

Ne deriva che anche l'imprenditore o il professionista possano qualificarsi consumatori nell'ambito della disciplina esaminata, purché l'indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.

Tanto premesso nel caso di specie il (*omissis*) ha fatto accesso alla procedura in esame in qualità di consumatore, in quanto l'obbligazione è stata assunta per scopi personali, acquisto della casa di abitazione. A nulla rileva la circostanza che anche la coobbligata mutuataria sia obbligata solidalmente nei confronti della Banca non solo perché la norma non prevede che in caso di obbligati tutti i debitori debbano agire congiuntamente (a voler ragionare diversamente in caso di non adesione di uno degli obbligati si impedirebbe agli altri di poter accedere alla procedura, pur possedendone i requisiti di legge), ma anche in quanto la Banca, in caso di inadempimento

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. De Matteis, 18 febbraio 2016

dell'obbligato ammesso alla procedura, ben potrebbe agire nei confronti del condebitore solidale per tutelare la propria posizione creditoria, senza ricevere alcun pregiudizio.

Nel merito il reclamo è fondato e merita accoglimento.

La *ratio* dell'intera normativa è quella di porre un rimedio a tutte quelle situazioni di sovra indebitamento a cui un soggetto può incorrere, per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà: perdita di lavoro, malattie, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari. Si tratta di una procedura che dovrebbe, dunque, garantire al debitore di far "ripartire" il proprio patrimonio, senza che lo stesso rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile con il solo ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata.

Con il deposito del ricorso, il Tribunale, dunque, è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, mentre riserva alla fase del contraddittorio la verifica della meritevolezza del debitore (assenza di iniziative o di atti in frode ai creditori).

Nelle prime applicazioni giurisprudenziali è stato a tal riguardo evidenziato che "il giudice prima di omologare il piano, prima di tutto, **deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali**" (c.f.r Tribunale di Pistoia del 03.01.2014, Tribunale di Ascoli Piceno del 03.04.2014 e la recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Emilia dell'11 marzo 2015).

Ed ancora "*il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario*".

La normativa in esame, proprio per gli effetti che dalla sua applicazione derivano, presuppone, quindi, una attenta e scrupolosa valutazione da parte del giudice sul grado di accortezza con cui si sia ricorsi al credito e se ne sia fatto impiego. In quest'ottica anche la semplice accumulazione ingiustificata di prestiti, pur in assenza di qualsivoglia intento fraudolento o abusivo o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali, dovrebbe considerarsi elemento ostativo all'accesso o comunque in vario modo interferente con il concreto assetto della situazione debitoria.

Nel caso di specie risulta *per tabulas* che il cliente al momento dell'acquisto del 50% della quota dell'immobile dalla coobbligata e al contestuale accollo della relativa parte di mutuo, in data 14.05.2009, era privo di occupazione.

Circostanza non contestata dallo stesso cliente il quale ha confermato di essere stato licenziato dalla (*omissis*) in data 15.09.2008.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. De Matteis, 18 febbraio 2016

Al momento in cui ha assunto la obbligazione, quindi, il debitore non poteva avere la “ragionevole prospettiva” di poter adempiere. Non può certamente assumere rilevanza, ai fini della valutazione della accortezza con cui ha assunto l’obbligazione, la circostanza che fino alla presentazione della domanda il cliente abbia pagato regolarmente le rate, facendo ricorso all’aiuto economico della famiglia e ai proventi derivanti da lavori occasionali. Invero il debitore, ove al momento della assunzione dell’obbligazione, avesse ritenuto di potervi adempiere facendo esclusivo affidamento su tali introiti, avrebbe al più potuto avere “la ragionevole speranza” di adempiere ma non di certo **la ragionevole prospettiva di poter far fronte alla ingente esposizione debitoria fino al 25.09.2036** (anno di scadenza del contratto). Che si trattasse di una semplice speranza, del resto è confermato dalla circostanza che dopo pochi anni il debitore si è trovato nello stato di sovra indebitamento che ha giustificato la richiesta di accesso alla procedura di composizione della crisi. In altri termini **l’aver assunto il debito in un momento in cui la situazione economico finanziaria del cliente era gravemente compromessa dallo stato di disoccupazione, indipendentemente dal compimento di atti fraudolenti, induce a ritenere insussistenti i presupposti di cui alla L. 3/2012 per la omologa del piano.** Del resto l’istante nella domanda di composizione della crisi, come risulta anche dal decreto di omologa, ha precisato di versare, da alcuni anni in una grave crisi finanziaria, derivante dalla perdita del lavoro, con costante trend negativo, da cui **l’impossibilità di adempiere tutte le obbligazioni.**

L’accoglimento del ricorso per le causali suindicate comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi di gravame.

Sussistono giusti motivi di equità, stante la novità della materia trattata e la oggettiva complessità delle questioni giuridiche, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla (*omissis*) nei confronti del cliente così provvede:

- accoglie il reclamo e per l’effetto annulla il provvedimento del 28.10.2015 di omologa del piano del consumatore presentato del cliente in data 8.7.2015;
- compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, il 22.12.2015

Il giudice est. Notaro

Il Presidente De Matteis

Depositato il 18.02.2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*